



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

in composizione Interregionale Nord

Procedimento 3/2026/INTERREGIONALE NORD

Provvedimento decisionale del Collegio

Il Collegio dei Probiviri in composizione Interregionale Nord, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 17.4.2026, in cui era presente il Procuratore Associativo avv. Dario Murra, la parte convenuta [REDACTED] e la parte offesa in persona di [REDACTED], padre di [REDACTED], rilevato che:

- ° il Procuratore associativo ha promosso atto di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri ex art 10 regolamento Procura Associativa a carico di [REDACTED], nato il [REDACTED] – Tessera [REDACTED] [REDACTED] (qualifica dirigente-arbitro di società del Comitato di [REDACTED]), per fatti concernenti [REDACTED] [REDACTED] (minore) - tesserata con la [REDACTED] A.S.D. -, parte offesa, avvenuti al termine della gara di pallavolo [REDACTED].2026 del campionato [REDACTED] organizzato dal Comitato di [REDACTED]. Nell'atto di deferimento, il Procuratore Associativo deferiva il succitato ritenendo sussistente l'illecito associativo in relazione ai valori fondanti del Csi, al fine di richiedere l'accertamento e le sanzioni;
- ° con Provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri in data 3.4.2026, in cui si dava atto del deferimento si nominava il Collegio Interregionale Nord e il Presidente del Collegio disponeva la convocazione delle parti, che veniva trasmessa alle parti via mail con attestazione di ricezione;
- ° si procede per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva che presiedono ogni rapporto di natura agonistica e sociale, nonché in violazione del codice di comportamento e delle linee guida a tutela dei minori, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in ragione di comportamenti rilevati come illeciti associativi, di cui si esplicita nell'atto di deferimento;
- ° in particolare, nel deferimento si specifica che il fatto per cui si procede è sinteticamente il seguente: terminata la gara, il [REDACTED], dirigente arbitro che aveva arbitrato la stessa, si sarebbe avvicinato alla panchina della squadra [REDACTED] A.S.D. e avrebbe detto alla giocatrice [REDACTED] (minore) *“stai zitta bambina viziata del cazzo, sono io l'arbitro e faccio io le regole”*, iniziando poi a urlare. Ciò è stato confermato dalla giocatrice in sede di audizione avanti la Procura associativa, precisando altresì di essersi *“allontanata con le mie compagne per fare il saluto finale di rito al quale lo stesso [l'arbitro] non ha partecipato”*; il [REDACTED] ha negato, nella propria audizione e memoria avanti la Procura associativa, di aver proferito tale frase e di non aver avuto *“alcun contatto – né pubblico né privato – con alcuno dei presenti, avendo lasciato l'impianto sportivo per impegni personali subito dopo l'assolvimento dei miei compiti”*. Il [REDACTED] ha altresì trasmesso il referto della gara, peraltro già acquisito dal Collegio in uno con le distinte dei giocatori e dirigenti delle squadre;



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

° in sede di udienza, dopo un invito del Presidente del Collegio di verificare possibilità conciliative: - il padre della atleta ha precisato che sul fatto che aveva innescato, durante la gara, proteste era stata riconosciuta la decisione arbitrale, che l'arbitro aveva parlato con i genitori e, indi, era andato presso la panchina della squadra della figlia, la quale – non avendo egli di persona potuto sentire, gli aveva subito dopo la gara riferito la frase e l'atteggiarsi sopra riportato; - il Procuratore associativo si è riportato all'atto di deferimento evidenziando altresì che nel caso di specie non era possibile pervenire a una definizione conciliativa, in quanto sussisteva necessità di tutela del centro Sportivo Italiano a fronte di un comportamento assunto da chi esercitava la funzione arbitrale, peraltro verso persone minori: concludeva per la sospensione del tesserato convenuto fino al 31.7.2026 e comunque fino a che lo stesso non avesse frequentato corso di formazione; - il tesserato [REDACTED] ha dichiarato di non aver proferito la frase di cui in premessa, confermando di essere andato a parlare col pubblico e poi a parlare con l'allenatore che si trovava nei pressi della panchina ove erano le atlete, in quanto le stesse apparivano alterate per le decisioni arbitrali, annotando che poteva darsi che – nella concitazione - gli fosse *scappata una parola in più*, circa la quale poteva scusarsi.

Dalla audizione è altresì emersa la conferma che dei fatti – in specie le proteste e quanto accaduto terminata la gara, non vi è menzione nel referto di gara (il che è documentalmente provato dall'acquisito referto).

Il Collegio riservava la decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che il procedimento attiene a fattispecie di rilievo per la natura del comportamento ascritto al tesserato, poiché riferito a fatti concernenti minore, rivestendo l'incolpato la qualifica di arbitro della gara; nel caso di specie: dirigente-arbitro, talchè svolge ruolo educativo e di autorità in ambito sportivo-associativo.

Si evidenzia che si procede per violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva che presiedono ogni rapporto di natura agonistica e sociale, nonché in violazione del codice di comportamento e delle linee guida a tutela dei minori, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, in ragione di comportamenti rilevati come illeciti associativi, come sopra riferiti.

Il Collegio ritiene l'istruttoria documentale, costituita dai verbali di audizione avanti il Procuratore Associativo, nonché le dichiarazioni in sede di udienza dalle parti, siano ampiamente sufficienti al fine del decidere.

In particolare, dall'atto di deferimento e dall'istruttoria documentale, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza, emerge per quanto maggiormente rileva:



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

- che il dirigente arbitro, a fine gara, si è avvicinato alla panchina della squadra di cui faceva parte l'atleta minore, in quanto vi erano state proteste, aprendo una sorta di discussione, i cui toni e contenuti risultano alterati;
- che in tale circostanza, secondo la minore avrebbe proferito la frase di cui sopra, che il dirigente arbitro nega, pur ammettendo di poter aver detto "qualche parola in più";
- che successivamente a questo, il dirigente arbitro non avrebbe partecipato al saluto finale;
- che detti fatti non risultano dalla documentazione acquisita, riportati nel referto di gara.

Ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese dalla minore siano da considerare credibili in quanto riconnesse e riferite al padre nell'immediatezza. D'altro canto, risulta provato che il dirigente arbitro si sia recato presso la panchina della squadra, con toni e modalità che possono definirsi *accesi*; mentre, se sussistevano comportamento protestatari, ciò avrebbe dovuto essere indicato a referto.

Ciò merita maggiore attenzione laddove il tesserato abbia un ruolo (in specie, quello di arbitro) che rappresenta sia l'educatore che l'autorità, sia ancora lo stesso CSI nei confronti dei tesserati e dei terzi.

Giova ricordare che il comportamento dell'arbitro, anche quando lo stesso sia impersonato da dirigente, deve connotarsi sia per imparzialità e correttezza, sia nell'adempimento delle regole che presiedono a tale essenziale funzione. In tal senso, sia le regole arbitrali della pallavolo, sia quelle di altri sport (come il calcio) dispongono che l'arbitro debba conferire solo con il capitano della squadra, peraltro chiamandolo a sé, ferma l'ordinaria correttezza dei rapporti anche verbali. Rimane esclusa, quindi, l'eventualità di discutere direttamente con l'allenatore o dirigente della squadra, come con i singoli atleti o il pubblico.

La violazione di tali regole costituisce incomprensione del mandato, che si acuisce laddove siano utilizzate frasi non corrette o di cui si evidenzia l'offensività. Ciò in specie se siano coinvolti o si sia in presenza di atleti minorenni, verso i quali risiede specifica tutela. Né può valere a giustificazione, per l'arbitro, la particolare concitazione del momento, stante appunto la sua funzione autoritativa e educativa.

Ulteriormente, costituisce elemento che corrobora detta incomprensione del mandato il fatto di non aver indicato nulla nel referto di gara e non aver partecipato al saluto finale.

Se, infine, le parziali ammissioni dell'incolpato, con disponibilità a scusarsi, costituiscono elemento da valutare quale elemento attenuante, pur tardivo, resta preminente la tutela del CSI e della pregnanza dei principi associativi educativi e di rispetto della persona, in specie di minore età.



COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Alla luce di quanto esposto, nella valutazione dei rapporti associativi e di tutela dei minori che esercitano lo sport, in considerazione degli elementi documentali e di quanto emerso, ritenuti di specifico rilievo, il Collegio reputa di comminare al tesserato [REDACTED] la sanzione della interdizione fino al 30 giugno 2026 da funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali, e così – fra l'altro – dal ruolo di dirigente arbitro. Invita il convenuto a intraprendere un percorso formativo e riparativo e in particolare a frequentare almeno un corso formativo di contenuto associativo entro il corrente anno sportivo, documentando al Collegio lo svolgimento dello stesso, a fini di una ulteriore valutazione da parte del Collegio.

P.Q.M.

il Collegio dispone l'interdizione fino al 30 giugno 2026 da funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali, e così – fra l'altro – dal ruolo di dirigente arbitro, del tesserato [REDACTED]; dispone che lo stesso intraprenda un percorso formativo e riparativo, in particolare a frequentando almeno un corso formativo di contenuto associativo entro il corrente anno sportivo (o, se non sono previsti corsi, entro dicembre del corrente anno), documentando al Comitato di [REDACTED] e per conoscenza al Collegio lo svolgimento dello stesso; dispone che il Comitato di [REDACTED] vigili la partecipazione a detto corso, collaborando e sollecitando affinché sia intrapreso e riferendo al Collegio circa la partecipazione del tesserato (si ricorda che – ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Regolamento dei probiviri, “*Il mancato rispetto dei provvedimenti emessi dal Collegio è da intendersi come violazione degli obblighi associativi derivanti dallo Statuto. Tale violazione è passibile a sua volta di apertura di procedimenti associativi*”).

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato alla associazione di appartenenza e al Comitato di [REDACTED], nonché al livello nazionale, con la formula “*tesserato [REDACTED]: interdizione fino al 30 giugno 2026 da tutte le funzioni associative e obbligo formativo*” e con tale formula vada pubblicato. Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato in versione oscurata, sussistendo i presupposti di opportunità di riservatezza.

Data della sottoscrizione digitale

Collegio Probiviri CSI Interregionale Nord

Fabio Arrigoni, presidente - relatore

E' copia conforme all'originale in atti
oscurata quanto ai dati personali

Alessandro Spano (componente)

Valli Roberto (componente)